

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ALE CON NOI O.N.L.U.S. "

ART.1 DENOMINAZIONE - SEDE -DURATA

E' costituita un'Associazione denominata "ALE CON NOI O.N.L.U.S.", con sede legale in Roma ed indirizzo attualmente in Largo Temistocle Solera n. 10. La sede potrà essere trasferita, nell'ambito della città di Roma, con delibera del Consiglio Direttivo senza comportare una modifica del presente statuto.

L'Associazione, che ha durata illimitata, utilizzerà, nella denominazione ed in ciascun segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S.", solo qualora l'Associazione ottenga l'iscrizione nell'Anagrafe delle O.N.L.U.S.

ART. 2 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nelle opportunità e nei limiti del Codice Civile, del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche e integrazioni e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi

costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e si prefigge di svolgere, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attività nei seguenti settori:

- a) beneficenza
- b) assistenza sociale e socio - sanitaria.

In particolare, l'Associazione ha lo scopo prevalente di promuovere, partecipare e/o organizzare la raccolta di fondi necessari, in via esemplificativa e non tassativa, a:

1. Promuovere la ricerca scientifica, svolta preferibilmente in Italia, per la cura dei malati affetti da tumore, in particolare quelli affetti da osteosarcoma, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse di studio destinate al perfezionamento professionale dei ricercatori medici, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche eventualmente dell'opera prestata volontariamente dai propri Associati e sostenitori.
2. Promuovere la comunicazione dell'informazione relativa alla ricerca medico-scientifica dedicata allo studio dell'osteosarcoma, con riferimento, tra l'altro, alle

terapie esistenti per la cura della malattia, alla diagnostica preventiva della patologia, nonché alle prospettive future, anche e non solo mediante il sostegno finanziario all'edizione di pubblicazioni in materia e all'organizzazione di eventi per la divulgazione delle suddette informazioni.

3. Promuovere rapporti di collaborazione con i centri di oncologia operanti nell'osteosarcoma e con altre organizzazioni aventi lo stesso obiettivo dell'Associazione o obiettivi complementari.
4. Operare al fine di fornire ai reparti di Ortopedia Oncologica e Oncologia Medica, presso Istituti specializzati, sostegno per l'acquisizione di strumentazione medica, materiale ortopedico e sanitario mancante che i medici dei suddetti reparti dovessero indicare all'Associazione.
5. Favorire un'assistenza completa ai ricoverati per osteosarcoma, specie se trattasi di minori, ed ai loro nuclei familiari in difficoltà, mediante aiuti concreti, anche in termini di informazione sui diritti dei malati oncologici, su aspetti di natura pratica e supporto nei rapporti con le istituzioni.
6. Promuovere la collaborazione con Enti Locali, con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata e con altre associazioni senza scopo di lucro, anche mediante

la stipula di apposite convenzioni.

Tali attività potranno essere svolte con carattere erogativo gratuito anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale compresi enti, istituzioni e simili che operano nei medesimi settori dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto ed entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia di O.N.L.U.S.

ART. 4 DIVIETI - OBBLIGHI - RESPONSABILITA'

L'Associazione prevede il divieto di:

- intraprendere attività diverse da quelle previste nel presente statuto, fatta eccezione per quelle direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse;
- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale.

L'Associazione prevede l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione risponde con i propri beni delle sue obbligazioni; delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e

per conto dell'Associazione, salvo che l'Associazione medesima abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e sia stata iscritta nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361.

ART. 5 PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal patrimonio di dotazione iniziale, ove istituito successivamente per l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- 2) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
- 3) dagli eventuali fondi di riserva e/o dagli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi straordinari degli Associati eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle iniziative deliberate dall'organo direttivo, ivi comprese le raccolte di fondi effettuate anche in occasione di iniziative di sensibilizzazione nazionali o locali;
- entrate e redditi derivanti da vendita, acquisto, permuta

di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

- proventi derivanti da attività direttamente connesse a quelle istituzionali;

- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. n. 460/1997.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo.

ART. 6 ASSOCIATI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli Associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli Associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (ivi compresi gli organismi non riconosciuti) che condividano gli scopi dell'Associazione e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione impegnandosi, altresì, ad osservare il presente statuto,

l'eventuale regolamento interno, le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli organi preposti dell'Associazione.

Sono Associati coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo dell'Associazione medesima nonché le persone fisiche o gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnano ad operare per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità, prestando attività volontaria e gratuita secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, cui avranno presentato domanda di ammissione.

Sono ammessi altresì a sostenere l'attività dell'Associazione, su parere del Consiglio Direttivo, pur non rivestendo la qualifica di Associati, le persone fisiche o gli enti con alto profilo etico e morale che, per la particolare attività svolta in maniera occasionale o il loro sostegno ideale o finanziario, abbiano dato un contributo significativo all'Associazione, ovvero per meriti professionali.

ART. 7 PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione ad Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di espressa domanda proposta dall'interessato compilando un apposito modulo predisposto dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione, formulando un parere positivo o negativo con comunicazione relativa agli interessati entro 30 (trenta)

giorni dalla data della delibera.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve esplicitare le motivazioni di tale diniego. Verso il rigetto della domanda, gli interessati possono richiedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che su tale istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima successiva convocazione della stessa.

L'ammissione ad Associato comporta l'iscrizione nel libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

L'ammissione ad Associato non può essere effettuata per un periodo limitato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso; il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

ART. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato, nel rispetto del principio di democraticità cui l'Associazione si ispira, rappresenta un voto. Gli Associati, che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, ad eccezione di coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.

Per ciascun Associato non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, prestando volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, purché ne facciano preventiva richiesta in forma scritta al Presidente con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

E' garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli Associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di Associato si perde:

- a) automaticamente, per il mancato versamento della quota

associativa annuale qualora siano trascorsi sei mesi dal termine previsto per tale versamento;

b) per recesso volontario, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il recesso avrà validità dal primo giorno del secondo mese a quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso da parte dell'Associato;

c) per esclusione per intervenuti gravi motivi o per atti compiuti dall'Associato pregiudizievoli per l'Associazione, ovvero qualora l'Associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle deliberazioni assembleari e/o del Consiglio Direttivo. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato a mezzo raccomandata a.r. o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione. Avverso il provvedimento di esclusione, l'Associato escluso può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione mediante raccomandata a.r. o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, inviata al Presidente del Consiglio Direttivo. In tale sede si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli

addebiti e all'eventuale ratifica da parte dell'Assemblea dell'esclusione. L'Associato escluso non potrà più essere ammesso.

Gli Associati decaduti, receduti, esclusi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non possono richiedere indietro le quote associative versate.

ART. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori o un Revisore unico, ove nominati dall'Assemblea.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 GRATUITA' DELLE CARICHE

Agli organi dell'Associazione non compete alcun compenso per la carica, ad eccezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, ove nominati.

Sono fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

**ART. 12 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue deliberazioni validamente assunte ai sensi di legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

All'Assemblea hanno diritto di intervento e di voto tutti gli Associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni Associato potrà rappresentare, per delega scritta, un altro Associato, ma non sono ammesse più di tre deleghe per ogni Associato. Spetta al Presidente verificare la regolarità delle deleghe.

Per le votazioni si procede con voto normalmente palese.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo, dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea, che non potrà avvenire nella stessa data della prima.

Il luogo dell'adunanza può essere anche diverso dalla sede legale dell'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve pervenire agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può avvenire secondo uno dei seguenti metodi alternativi:

mediante comunicazione per posta elettronica, o lettera raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento o con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione è necessaria la presenza di più della metà degli Associati, mentre le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza dei votanti. Nel caso di eventuale seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto consuntivo patrimoniale economico e

finanziario ovvero il bilancio.

L'Assemblea può essere altresì convocata quando ritenuto necessario dal Presidente dell'Associazione o da un terzo del Consiglio Direttivo, ovvero dal Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento o decadenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in assenza o impedimento o decadenza, anche di questi, dal Consigliere più anziano di nomina o da un altro Associato prescelto dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e viene data pubblicità tramite annotazione nel libro verbali delle assemblee tenuto presso la sede sociale.

È compito dell'Assemblea:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- c) approvare il bilancio o il rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare il programma annuale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal

Consiglio Direttivo;

f) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo ivi compresi il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;

g) eleggere, ove lo ritenga opportuno, e revocare il Collegio dei Revisori o un Revisore Unico;

h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

l) deliberare l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e mobili soggetti a registrazione nonché di beni mobili il cui valore superi l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, nonché il rilascio di fidejussioni e altre garanzie.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti tra gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, nominati per un periodo di cinque esercizi, fino all'approvazione del rendiconto consuntivo

patrimoniale economico e finanziario o del bilancio dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.

Salvo il primo Consiglio Direttivo di prima istituzione, nominato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione, l'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e procede alla loro nomina.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione, sino alla successiva Assemblea degli Associati; la scadenza del relativo mandato coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito. Se il numero di consiglieri in carica è inferiore a tre viene convocata un'Assemblea per eleggere i consiglieri

mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo presenti all'Assemblea in quanto Associati non possono votare per l'approvazione del rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario ovvero del bilancio o per atti che li riguardino in qualità di Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, nel caso sia ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Presidente Onorario. Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali, professionali o culturali tali da portare lustro all'Associazione. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota associativa. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravveda la necessità e/o l'opportunità. Il Consiglio Direttivo è altresì convocato su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo sono convocati alle riunioni con un preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione, secondo uno dei seguenti metodi alternativi:

- lettera raccomandata A.R. o PEC;

- e-mail con avviso di ricezione;
- via fax con avviso di ricezione;
- con avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione.

In caso di urgenze, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche entro le ventiquattr'ore mediante posta elettronica certificata o fax o altro modo attestante il ricevimento della convocazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le adunanze plenarie del Consiglio Direttivo sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza e/o per videoconferenza, tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero, previa acquisizione del consenso via fax o mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati

sugli argomenti da trattare.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Direttivo può avvenire in teleconferenza e/o in videoconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario della riunione ai fini della sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento o decadenza dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di nomina. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio, se nominato, o, in sua assenza o impedimento o decadenza, da un membro del Consiglio designato da chi presiede la riunione.

Ai lavori del Consiglio Direttivo possono partecipare anche esterni allo stesso Consiglio Direttivo e all'Associazione su invito di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione da annotare nel libro verbali del Consiglio Direttivo tenuto presso la sede sociale.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, salvo quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto,

con facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei propri componenti.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

- attuare le finalità previste dallo statuto dell'Associazione ed eseguire le decisioni dell'Assemblea;
- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente il rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario ovvero il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere, ove obbligatorio, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati e sull'esclusione degli Associati;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- adottare, qualora si rendano necessari, i provvedimenti di esclusione verso gli Associati;
- proporre all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni o le modifiche allo statuto;

- nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario e il Tesoriere;
- nominare, se ritenuto opportuno, un Presidente Onorario;
- nominare, se ritenuto utile per il perseguimento dello scopo sociale, specifici comitati scientifici, commissioni di studio e gruppi di lavoro e delegare a questi, anche esterni all'Associazione, l'approfondimento e lo studio di determinate problematiche connesse alla vita dell'Associazione;
- deliberare il rilascio di procure speciali per singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione dei relativi poteri al Presidente per il conferimento delle medesime;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- altre deliberazioni non riservate specificamente ad altri organi dell'Associazione.

ART. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'Assemblea degli Associati nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi predetti, esercita i poteri delegati dal Consiglio, provvede ai rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati.

Nel Consiglio Direttivo il Vice Presidente, se nominato, fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o decadenza; in caso di assenza o impedimento o decadenza del

Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione e revocarli, previa delibera del Consiglio Direttivo.

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice Presidente, se nominato, che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente in caso di necessità. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente, se nominato, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento o decadenza del Presidente.

La carica di Presidente si perde per le cause di cui all'art. 13 del presente statuto.

ART. 15 IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Se nominato, il Tesoriere è delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutte le operazioni contabili, finanziarie e mobiliari nell'ambito della normale amministrazione.

Se nominato, il Segretario coordina l'insieme delle attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, compiendo tutti gli atti necessari per un corretto svolgimento delle stesse attività. Tra i compiti del Segretario vi è quello di curare la tenuta dei

libri sociali dell'Associazione.

ART. 16 IL COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei revisori o un Revisore unico.

Il Revisore unico viene eletto dall'Assemblea, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Collegio dei revisori:

- è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea e tutti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali;
- dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più membri subentrano i supplenti in ordine di età che rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei membri e dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Collegio. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Il Collegio o il Revisore unico è organo di controllo amministrativo con i seguenti compiti:

- controllare l'andamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;

- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario ovvero del bilancio alle scritture contabili predisponendo una relazione al suddetto documento da presentare all'Assemblea per l'approvazione dello stesso.

Il Collegio o il Revisore unico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.17 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, qualora nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 18 BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto consuntivo patrimoniale economico

e finanziario ovvero un bilancio per la sua approvazione.

Il rendiconto consuntivo patrimoniale economico e finanziario ovvero il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dall'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni Associato potrà prenderne visione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione si obbliga altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 19 SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che seconda convocazione, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, nonché alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo dl cui

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 20 NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto sarà integralmente sostituito dallo statuto, allegato sotto la lettera "B" dell'atto costitutivo dell'Associazione "ALE CON NOI O.N.L.U.S.", che entrerà in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 102, comma 2 ed art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, essendo in ogni caso la qualifica di Enti del Terzo Settore subordinata alla previa iscrizione nel citato registro.